



Professionisti Associati Prato

Prato, 16 Settembre 2022

Lettera informativa n. 33/2022

Marco Badiani
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Pierluigi Coppini
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Giulia Massari
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Simona Sguanci
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Vinicio Vannucchi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI

OGGETTO: CREDITO DI IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI

Come già segnalato nelle nostre Lettere Informative – vedi, da ultimo, la n. 22/2022 – al fine di **supportare** e incentivare le **imprese che investono in beni strumentali nuovi** destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, materiali e immateriali, anche funzionali alla **trasformazione** tecnologica e digitale dei **processi produttivi**, è riconosciuto un **credito di imposta** a favore del contribuente che effettua l’acquisto, di misura variabile a seconda della tipologia di bene acquistato.

Il credito d’imposta ha sostituito i c.d. “super ammortamento” e “iper ammortamento” e, così come previsto per le previgenti agevolazioni, il *bonus* interessa gli investimenti in beni materiali e immateriali nuovi strumentali all’esercizio d’impresa, salvo qualche eccezione come i veicoli e i mezzi di trasporto.

In base alla disciplina attualmente vigente (ma il tema è oggetto di proposte di modifica da più parti nella attuale campagna elettorale), il credito risulta riconosciuto:

- per gli investimenti cd. “**4.0**”, fino al 31 dicembre **2025** (con coda fino al 30 giugno 2026 in presenza di acconto), **con aliquote ribassate** nel corso del periodo:
- per gli investimenti in beni “**tradizionali**”, fino all’imminente 31 dicembre **2022**.



Professionisti Associati Prato

La **misura del credito** spettante si ottiene applicando al costo dell'investimento le seguenti **percentuali variabili** a seconda dell'anno in cui si effettua l'investimento.

Investimenti	% credito			
	2022	2023	2024	2025
Materiali 4.0 (allegato A L. 232/2016):				
- fino a € 2,5 milioni (annui)	40%	20%	20%	20%
- oltre € 2,5 milioni e fino a € 10 milioni (annui)	20%	10%	10%	10%
- oltre € 10 milioni e fino a € 20 milioni (annui)	10%	5%	5%	5%
Immateriali 4.0 (allegato B L. 232/2016): fino a € 1 milione annuo	50%	20%	15%	10%
Beni materiali comuni (diversi da quelli sopra citati): fino a € 2 milioni annui	6%	-	-	-
Beni immateriali diversi da quelli sopra citati: fino a € 1 milione annuo	6%	-	-	-

Le **migliori condizioni di agevolazione** attualmente previste per il corrente **2022** spettano anche nel caso di beni consegnati **entro il 30 giugno 2023** a condizione che **entro il 31 dicembre 2022** sia stato effettuato l'**ordine** e sia avvenuto il pagamento degli **acconti per almeno il 20%** del costo di acquisizione complessivo (c.d. "prenotazione").

Ciò considerato, pur nell'**incertezza** di una eventuale modifica alla normativa da parte del prossimo Governo, si invita la Spettabile Clientela a valutare l'opportunità di procedere all'effettuazione degli investimenti nel corrente 2022, anche mediante il versamento degli acconti per almeno il 20% entro il 31 dicembre p.v., al fine di ottenere le migliori condizioni di agevolazione previste per il corrente 2022.

Si ricorda quindi che il credito d'imposta **non concorre alla formazione del reddito** ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione IRAP ed è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** nel modello F24, in 3 quote annuali di pari ammontare a partire dall'anno di entrata in funzione del bene per gli investimenti in beni materiali e immateriali ordinari ovvero dall'anno della loro interconnessione per quelli 4.0.

La fruizione del beneficio spettante è **subordinata** alla condizione del rispetto delle normative sulla **sicurezza nei luoghi di lavoro** e al corretto adempimento degli obblighi di **versamento** dei **contributi** previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.



Professionisti Associati Prato

Per gli investimenti in beni strumentali 4.0 le imprese sono tenute a produrre alternativamente:

- una **perizia tecnica asseverata rilasciata** da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi Albi professionali;
- un **attestato di conformità** munito di data certa (firma digitale e marca temporale) rilasciato da un ente certificatore accreditato¹,

che specifichino che:

- 1) i beni hanno le **caratteristiche tecniche** richieste dalla legge;
- 2) i beni sono **interconnessi** al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Tali documenti devono essere emessi, ai fini della decorrenza degli effetti dell'agevolazione, entro la data di chiusura del periodo d'imposta.

Le **fatture e gli altri documenti** relativi all'acquisizione dei beni agevolati (es: DDT) devono contenere l'**espreso riferimento alle disposizioni agevolative**, quale "*bene agevolabile ai sensi dell'art. 1 c. 1054-1058 ter L. 178/2020*" (ovvero una dicitura similare purché rechi il riferimento alla norma); si consiglia pertanto di avvisare i fornitori dei beni strumentali affinché indichino espressamente la suddetta dicitura in uno dei campi descrittivi della fattura elettronica di acquisto.

Se nella fattura o nel DDT non è stata inserita la dicitura suddetta, per non perdere il credito d'imposta i documenti di spesa già emessi devono essere regolarizzati dall'acquirente nel seguente modo:

- **fatture/DDT emessi in formato cartaceo**, riportando il riferimento sull'originale di ogni fattura, sia di acconto che di saldo, con **scrittura indelebile**;
- **fatture/DDT elettronici**, alternativamente, **stampando** il documento di spesa apponendo la predetta **scrittura indelebile** oppure realizzando un'**integrazione elettronica** da unire all'originale, con le modalità indicate in caso di *reverse charge*.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Professionisti Associati

¹ Per gli investimenti in beni di costo unitario non superiore ad € 300.000, in luogo della perizia/attestato può essere sufficiente, in base alla norma, una dichiarazione resa dal legale rappresentante, ma prudenzialmente si ritiene sempre consigliabile di munirsi della perizia tecnica o dell'attestato di conformità.